



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 18 DEL 17.07.2019

Anno 2019 giorno 17 mese luglio alle ore 18.00 presso la sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

Approvazione del regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

CONSIGLIERI

		P	A
1	Caneva Michele	X	
2	Gosetti Giorgio	X	
3	Marson Nicola	X	
4	Peripoli Stefano		X
5	Zivelonghi Francesca	X	

PRESIDENTE

Zivelonghi Francesca

SEGRETARIO

Ferigo Francesca

**COLLEGIO DEI
REVISORI CONTI**

Freato Alessio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente che illustra l'argomento posto all'ordine del giorno:

VISTO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 168 del 19 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della L.R. 07.04.1998, n. 8, è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona;

CONSIDERATO che con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0000319/2019 del 23.01.2019 è stata trasmessa la nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

PREMESSO che l'art.113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il "Codice dei Contratti pubblici", ha introdotto una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base di un apposito regolamento;

PRESO ATTO del verbale in data 10.12.2018, delle Delegazioni Trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, con il quale è stata approvata e sottoscritta la formulazione definitiva del sopra citato regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche;

ATTESO che l'attribuzione degli incentivi è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne all'Amministrazione, alla loro motivazione e all'incremento della produttività, nonché al perseguimento dell'interesse pubblico, mediante l'ottimizzazione dell'esecuzione dei contratti pubblici e la riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 6/2018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che enuncia il seguente principio di diritto *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"*;

RITENUTO quindi di recepire in apposito atto regolamentare quanto definito e concordato in sede di contrattazione decentrata in merito alle modalità e ai criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti il Fondo per gli incentivi per funzioni tecniche, da distribuire tra il Responsabile unico del procedimento e gli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate dall'art. 113. comma 2, del Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 – 2018 sottoscritto in data 21.05.2018;

VISTA la legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 coordinata con modifiche apportate con L.R. 14 novembre 2018, n. 42;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 ad oggetto "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:

- Consiglieri presenti	N. 4
- Consiglieri votanti	N. 4
- Voti favorevoli	N. 4
- Voti contrari	N. ==
- Astenuti	N. ==

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche tra il Responsabile unico del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché tra i loro collaboratori, allegato A e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza;

Atto non soggetto a controllo ai sensi della L.R.07/04/1998 n. 8.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Francesca Ferigo)

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Francesca Zivelonghi)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di €. _____ sul cap. _____

del Conto R / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all'originale per uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all'Amministrazione Regionale.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data _____.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è pubblicata all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____.

IL DIRETTORE

ESU DI VERONA

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, di seguito denominato Codice.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle spese di investimento per appalti di opere o lavori, servizi e forniture, con le modalità e i criteri ivi previsti, per le funzioni tecniche inerenti le seguenti attività svolte dai dipendenti incaricati:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la validazione dei progetti;
- attività di indizione delle procedure di gara;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico di procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

3. Sono esclusi dalla corresponsione degli incentivi:

- tutti i lavori, opere, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, ovvero gli affidamenti diretti d'importo inferiore ad € 40.000,00 ed i lavori in amministrazione diretta;
- le procedure di affidamento mediante adesione alle convenzioni Consip o Convenzioni di altri soggetti aggregatori, per quelle attività espressamente previste al comma 1, che non siano svolte dai dipendenti incaricati dall'Ente;
- in caso di *Project Financing*, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle ordinarie non vengono riconosciute quelle attività espressamente previste al comma 1 che non siano svolte dai dipendenti incaricati dall'Ente;
- il personale con qualifica dirigenziale il quale, comunque, se nominato in qualità di RUP o altrimenti partecipante al nucleo / struttura tecnico amministrativa di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, ha il dovere di partecipare alle relative attività e la relativa quota d'incentivo costituisce economia e determina un incremento del fondo di cui all'art. 4, comma 5.

4. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'Azienda, di cui viene data debita pubblicità nei modi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Ambito soggettivo di applicazione (soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1.
2. Nell'atto con cui l'Azienda esprime la volontà di avviare la procedura di gara (determina a contrarre o decreto di indizione) vengono definite le risorse destinate al fondo incentivi per le funzioni tecniche, nonché la costituzione del nucleo/la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, riportando per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura:
 - il nominativo dei dipendenti assegnati con i relativi ruoli, nel rispetto delle specifiche competenze ed esperienze professionali richieste;
 - l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione all'attività svolta e di suddivisione delle aliquote previste di cui all'Allegato A;
 - il cronoprogramma per provvedervi.
3. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate in qualunque momento dando conto delle esigenze intervenute con successivo provvedimento, in cui è dato atto anche delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri dipendenti per sostituzioni sopraggiunte, ai quali è riconosciuta quota parte dell'incentivo, in relazione alle attività svolte.
4. I provvedimenti di nomina e di eventuale sostituzione dei componenti della struttura tecnico amministrativa sono trasmessi in sede di liquidazione al Responsabile dell'Area Risorse Umane.
5. Nel dettaglio i dipendenti dell'Azienda, destinatari dell'incentivo di cui all'art.113, comma 2 del Codice, sono i soggetti sottoelencati:

5.1. Per opere e lavori pubblici:

- a) il Responsabile d'Area – Referente Unico, Responsabile per l'attività di Programmazione;
- b) il Responsabile Unico del Procedimento come previsto dall'art. 31 del Codice;
- c) il Direttore dei lavori;
- d) il Collaudatore tecnico amministrativo e/o statico di opere e lavori pubblici;
- e) il Collaboratore, soggetto dell'Azienda appartenente all'ufficio del RUP o comunque agli uffici dell'Azienda che partecipano alla programmazione di opere, lavori, alla validazione dei progetti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto, alla direzione lavori, al collaudo tecnico amministrativo e/o statico, alla certificazione di regolare esecuzione. Il collaboratore, in base alle direttive ricevute, provvede alla

redazione di elaborati e/o atti di natura tecnico - amministrativa, nell'ambito di una o più attività succitate, dando il suo contributo intellettuale e materiale.

5.2. Per servizi e forniture:

- a) il Responsabile d'Area – Referente Unico, Responsabile per l'attività di Programmazione;
- b) Responsabile Unico del Procedimento di cui dall'art. 31 del Codice;
- c) il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- d) il Collaboratore, soggetto dell'Azienda appartenente all'ufficio del RUP o comunque agli uffici dell'Azienda che partecipano alla programmazione di forniture e servizi, alla redazione dei bandi dei capitolati e dei contratti, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto, alla direzione di esecuzione del contratto, alla verifica di conformità. Il collaboratore, in base alle direttive ricevute, provvede alla redazione di elaborati e/o atti di natura tecnico - amministrativa, nell'ambito di una o più attività succitate, dando il suo contributo intellettuale e materiale.

Articolo 4 - Costituzione del fondo incentivante

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 2 del Codice è costituito ed alimentato da una somma pari al 2% complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, al netto di IVA e al lordo degli oneri per la sicurezza.
2. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Le risorse che alimentano il fondo per le funzioni tecniche sono previste e accantonate nell'ambito delle somme messe a disposizione all'interno del quadro economico della spesa relativa al lavoro, servizio o fornitura e possono essere finanziate con risorse destinate ad investimenti.
4. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo (**80%**) è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio, fornitura, tra i dipendenti dell'Azienda secondo i criteri e le modalità stabiliti dal presente regolamento.
5. Il restante venti per cento del fondo (**20%**), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Azienda di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché per l'accrescimento dell'efficienza dell'Azienda e la specifica formazione dei dipendenti.
6. Il fondo per l'innovazione, come sopra definito, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato a vincolo di destinazione.

Articolo 5 – Ripartizione dell'incentivo

1. La quota del fondo di cui all'art. 4, comma 4, del presente regolamento viene distribuita tra le diverse figure professionali del nucleo/struttura tecnico amministrativa costituita per ogni singola opera o lavoro pubblico, servizio o fornitura, in base alle attività assegnate ed ai coefficienti percentuali di peso attribuiti a ciascuna attività e ai vari ruoli assegnati ai dipendenti nell'ambito della stessa attività, così come declinato **nell'allegato "A"** di cui all'Art. 3, comma 2, del presente regolamento.
2. Qualora il dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nell'Allegato "A", separatamente considerati ai fini dell'incentivo, in assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso assume nell'ambito della procedura di gara. Conseguentemente, le rispettive percentuali si sommano fra loro, fatti salvi i casi d'incompatibilità previsti dalla normativa vigente.
3. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente, come previsto al comma 3 dell'art. 3, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta.
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Azienda stessa oppure prive dell'accertamento e dell'asseverazione di cui all'art. 8 (punto 8.1, sub.3), non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 4, comma 5.

Articolo 6 – Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento

1. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, in coerenza con il cronoprogramma, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
2. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli ed è responsabile dei danni derivati all'azienda, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 7 - Motivi e criteri di riduzione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, si stabilisce che l'incentivo erogato in esecuzione del presente regolamento, verrà ridotto qualora, per cause imputabili al personale incaricato, si verificano ritardi nei tempi e/o aumento di costi nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1.
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei dipendenti, in relazione alle responsabilità connesse all'esercizio delle attività specifiche (di cui all'allegato "A"), cui sono ascrivibili ritardi nella tempistica

e/o incrementi dei costi, rispetto ai documenti di programmazione ed ai documenti contrattuali, secondo le percentuali stabilite nella seguente tabella:

<i>Tipologia incremento (ritardi e/o maggiorazione costi)</i>	<i>% Incremento</i>	<i>Riduzione incentivo funzioni tecniche</i>
Ritardi dei tempi rispetto ai documenti di programmazione e/o ai termini contrattuali	Ritardo fino al 20% rispetto ai tempi di programmazione e/o ai termini contrattuali	15%
	Ritardo oltre il 20% fino al 40% rispetto ai tempi di programmazione e/o ai termini contrattuali	25%
	Ritardo oltre il 40% rispetto ai tempi di programmazione e/o ai termini contrattuali	100%
Maggiorazione dei costi	Fino al 20% dell'importo contrattuale	20%
	Oltre il 20% fino al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	100%

3. Non costituiscono mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti fattispecie:

- a) Incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del Codice;
- b) Sospensioni e proroghe intervenute per ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Azienda, secondo quanto previsto dall'art. 107 del Codice;
- c) Ritardi imputabili a sopravvenienza di nuove disposizioni legislative, regolamentari o ad esigenze organizzative aziendali;
- d) Ritardi imputabili esclusivamente alla ditta affidataria soggetti a penale per ritardo.

Articolo 8 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

8.1. Liquidazione dei compensi - Rendicontazione

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta con provvedimento del Direttore dell'Azienda, su proposta del Responsabile unico del procedimento il quale, allo scopo, predispone una relazione che nel dettaglio rendiconta le specifiche attività svolte dai dipendenti interessati in relazione alle varie fasi del procedimento, di cui all'Allegato _A, con particolare riferimento al rispetto o meno dei tempi previsti nell'atto di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento e che presenta le corrispondenti proposte di pagamento.

2. La suddetta relazione, oltre ai dati specificati, deve contenere l'indicazione di eventuali ritardi, incrementi dei costi e/o inadempimenti, proponendo e motivando in tale caso, la riduzione dell'incentivo o l'esclusione dello stesso secondo quanto previsto dal precedente art. 7.

3. Spetta al Direttore che ha affidato l'incarico accertare la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 6 in capo al Responsabile unico del procedimento ed asseverare la proposta di incentivo del RUP di cui ai punti 1 e 2.

4. Il provvedimento di cui al punto 1 viene dunque trasmesso all'Area Risorse Umane per gli adempimenti di natura retributiva entro il primo trimestre dell'anno successivo per la liquidazione esclusivamente delle fasi di attività concluse entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Allo scopo sono da considerarsi concluse:

- a) la programmazione della spesa per investimenti con l'adozione del relativo provvedimento;
- b) la validazione dei progetti da parte del soggetto competente;
- c) le procedure di gara con l'avvio dei lavori, con l'inizio dell'erogazione dei servizi, con la consegna della fornitura;
- d) l'esecuzione dei contratti, in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche ed emissione della certificazione della verifica di conformità;
- e) la direzione lavori, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione lavori;
- f) il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
- g) il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

8.2. Tempi di liquidazione

1. La liquidazione dell'incentivo per le attività concluse di cui al punto precedente, avviene in un'unica soluzione, con cadenza annuale, contestualmente al pagamento del saldo di produttività, di norma entro il mese di maggio.

Articolo 9 - Centrali uniche di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 0,15% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento e comunque nel rispetto dei criteri e delle modalità definite da apposito accordo quadro da sottoscrivere con la Centrale unica di committenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del Codice.

2. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Azienda le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Articolo 10 - Limite individuale ai compensi da corrispondere e compatibilità con altre forme di incentivo o di retribuzione.

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in corso d'anno al singolo dipendente, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo

s'intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Azienda.

3. Al personale non dirigente che percepisce i compensi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice, verrà applicata una riduzione proporzionale del compenso spettante a titolo di produttività o di retribuzione di risultato, secondo la successiva tabella, prevedendo comunque una fascia di franchigia coincidente al valore di euro 2.000,00.

4. Alla quota eccedente la suddetta franchigia si applica un'aliquota progressiva di abbattimento che va a diminuire il compenso di produttività o la retribuzione di risultato teoricamente spettante a ciascun dipendente di cui al comma 3. L'importo di riferimento per determinare gli abbattimenti è quello complessivo derivante dalla somma degli incentivi attribuiti al singolo dipendente ex Allegato_ A, nella misura indicata dai decreti di liquidazione.

5. Le risorse risultanti dagli abbattimenti di cui al precedente comma riferite alle retribuzioni di risultato delle Posizioni Organizzative costituiscono economie di bilancio dell'Azienda, se riferite ai compensi di produttività vanno ad alimentare la parte variabile del fondo risorse decentrate dell'anno successivo.

6. Per i dipendenti che assumono più ruoli la percentuale di abbattimento deve essere calcolata sul totale spettante per le funzioni tecniche.

Scaglione	Compenso Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del Codice (Range di riferimento)		Riduzione % produttività / Retribuzione di risultato teorica spettante
1	0,00	2.000,00	0%
2	2.001,00	3.500,00	25%
3	3.501,00	5.000,00	50%
4	5.001,00	6.500,00	75%
5	6.501,00	oltre	100%

Articolo 11 - Disposizioni finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutivo il decreto di approvazione.

Il presente regolamento è reso pubblico all'albo pretorio on line dell'Azienda e nella sezione del

sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" nell'apposita sottosezione dedicata di pertinenza "Atti generali".

2. Gli incentivi tecnici per le attività di cui al presente Regolamento sono liquidabili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per le funzioni tecniche affidate ed eseguite successivamente alla data di entrata in vigore del Codice e prima dell'adozione del presente Regolamento, purché le somme destinate allo scopo siano già state accantonate con apposito provvedimento, nell'ambito dell'attività di pianificazione e di definizione del quadro economico del costo preventivato delle opere, dei servizi e forniture da appaltare.
3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento s'intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica delle disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, comporta la loro immediata applicazione, con automatico adeguamento del presente regolamento.
4. Fatto salvo quanto previsto dai punti 1 e 2 del presente articolo, il precedente regolamento deve ritenersi abrogato dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Allegato A – Tabelle percentuali di riparto

LAVORI ED OPERE			
ATTIVITA'	INCARICHI	Peso % dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo	
Programmazione della spesa	Referente Unico	10%	60%
	Collaboratori		40%
Funzioni di Responsabile Unico di Proceidmento (RUP)	RUP	25%	70%
	Collaboratori		30%
Validazione dei progetti	Responsabile	5%	70%
	Collaboratori		30%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile	10%	60%
	Collaboratori		40%
Direzione lavori	Responsabile	40%	60%
	Collaboratori (Direttore operativo, ispettori di cantiere, coordinatore per la sicurezza)		40%
Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	Collaudatore	10%	80%
	Collaboratore		20%

FORNITURE E SERVIZI			
ATTIVITA'	INCARICHI	Peso % dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo	
Programmazione della spesa	Referente Unico	10%	60%
	Collaboratori		40%
Funzioni di Responsabile Unico di Proceidmento (RUP)	RUP	30%	70%
	Collaboratori		30%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile	15%	60%
	Collaboratori		40%
Direzione dell'esecuzione e verifica di regolare esecuzione	Direttore dell'esecuzione	45%	70%
	Collaboratori		30%